

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (DA N. 282/2011 A N. 291/2011) – OSSERVAZIONI A PRIMA LETTURA

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 282/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 46 del 2 novembre 2011).

Oggetto: Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 28/10/2009.

Parametro: Costituzione, art. 68, primo comma

Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 28 ottobre 2009 (doc. IV-ter n. 10-A), con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Carmine Santo Patarino, per le quali pende procedimento penale nei suoi confronti per il delitto previsto dall'art. 595 cod. pen., opinioni rappresentate dalle dichiarazioni contenute in una denuncia-querela presentata dal parlamentare nei confronti di Nicola Putignano.

La Corte, con l'ordinanza n. 87/2011, ha ritenuto ammissibile il conflitto, essendo sussistente dal punto di vista oggettivo e soggettivo la materia del conflitto.

Nel decisione in esame la Corte ribadisce un proprio consolidato orientamento (si veda sentenza n. 31/2009 in *Giur. costit.*, 2009, 238; sentenza 168/2008, in *Foro it.*, 2009, I, 941; sentenza 271/2007 in *Giur. costit.*, 2007, 2678) secondo cui il ricorso deve rispettare il principio di completezza e autosufficienza. Nel caso in esame la Corte sottolinea come il ricorrente compia dei generici riferimenti alle numerose espressioni rivolte a screditare il soggetto.

Il ricorrente ha operato una propria, parziale, sintesi delle dichiarazioni del parlamentare ritenute diffamatorie e tale modalità espositiva «non permette di apprezzare al giusto quelle rilevanti ai fini della corretta valutazione del significato complessivo delle stesse e, quindi, di accertare il nesso funzionale con atti parlamentari tipici di cui esse possano eventualmente costituire sostanziale divulgazione» (sentenza n. 246 del 2007).

Per questi motivi la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

G.M.

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 283/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 46 del 2 novembre 2011).

Oggetto: Art. 72, c. 1°, ultimo periodo, del decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 06/08/2008, n. 133.

Parametro: Costituzione, artt. 3 e 97.

Il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza

pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.

In particolare il comma impugnato prevede la possibilità per il personale in servizio presso le amministrazioni dello stato di chiedere l'esonero dallo stesso nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni escludendo espressamente il personale della Scuola.

Ad avviso del remittente questa previsione è in contrasto con l'art. 3 e 97 Cost.

La Corte nella decisione in rassegna passa in esame il contenuto e il contesto in cui si inserisce la normativa censurata rilevando che tale intervento tende a realizzare l'obiettivo della riduzione della spesa pubblica.

L'esclusione del comparto scuola risulta necessitato viste le specificità legate in particolare all'esigenza di garantire il rispetto dell'ordinamento didattico e la continuità dell'insegnamento. Conseguentemente la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale.

G.M.

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 284/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 46 del 2 novembre 2011).

Oggetto: Art. 2, c. 212°, lett. b), n. 2, della legge 23/12/2009, n. 191, che ha introdotto il comma 6 bis nell'art. 10 del decreto Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115.

Parametro: Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

Il Giudice di pace di Bari, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 212, lettera b), n. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6-bis nell'art. 10 del d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), nella parte in cui dispone, anche con riferimento ai giudizi previsti dall'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che «nei procedimenti di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato nell'art. 30 del presente testo unico».

La Corte ritiene che l'ordinanza sia manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, in particolare in ordine al pagamento o meno da parte del ricorrente nel giudizio a quo del contributo unificato.

La Corte infatti ritiene che, se il contributo fosse già stato pagato spontaneamente dalla parte, l'asserito *vulnus* ai principi costituzionali invocati sarebbe, in ipotesi, determinato da una disposizione che il rimettente non deve applicare nel giudizio principale (si veda ordinanza n. 195 e n. 143 del 2011); se, invece, il contributo non fosse stato versato, la questione potrebbe essere rilevante solamente se il pagamento del contributo unificato costituisse condizione di ammissibilità o di procedibilità della domanda (ordinanza n. 143 del 2011).

Conseguentemente la Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione.

G.M.

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 285/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 46 del 2 novembre 2011).

Oggetto: Ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza del Tribunale di Trento del 14/02/2011, n. 248.

Parametro: Costituzione, art. 108

Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 10 maggio 2011, la Procura della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, ha promosso conflitto di

attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Trento, sezione civile, in composizione monocratica, in relazione alla sentenza n. 248 del 2011 pronunciata nel giudizio civile n. 3327 del 2007, nella parte in cui in tale atto si afferma «la fondatezza del “giudizio” di accanimento formulato da un giornalista nei confronti del Sostituto Procuratore generale in servizio presso la Procura ricorrente», in tal modo ledendo le prerogative di indipendenza del pubblico ministero della Corte dei conti garantite dall'art. 108 della Costituzione.

In questa fase del giudizio la Corte è chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine alla sussistenza o meno della materia di un conflitto la cui soluzione spetti alla sua competenza.

La Corte rileva come in astratto dal punto di vista soggettivo la propria giurisprudenza è costante sul punto nel ritenere che i singoli organi giurisdizionali abbiano la legittimazione ad assumere la qualità di parte in quanto competenti a dichiarare in maniera definitiva la volontà del potere a cui appartengono.

Nel caso di specie tuttavia la Corte rileva come in realtà la Procura ricorrente rivendica la sua legittimazione al di fuori dell'esercizio concreto delle funzioni assegnate.

Inoltre nel caso in rassegna il ricorso è inammissibile anche per carenza del requisito oggettivo poiché l'ammissibilità di un conflitto avente ad oggetto atti giurisdizionali «sussiste solo quando sia contestata la riconducibilità della decisione o di statuizioni in essa contenute alla funzione giurisdizionale, o si lamenti il superamento dei limiti, diversi dal generale vincolo del giudice alla legge» (si veda, in tal senso, sentenza n. 222 del 2007, in *Foro it.*, 2007, 10, I, 2660).

Con tale decisione, dunque, la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

G.M.

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 286/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 46 del 2 novembre 2011).

Oggetto: Art. 17, c. 30° ter, del decreto legge 01/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 03/08/2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, c. 1°, lett. c), n. 1, del decreto legge 03/08/2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 03/10/2009, n. 141

Parametro: Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 97.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, per asserita violazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione.

La Corte ritiene la questione manifestamente infondata, anzitutto rinviando ad una precedente decisione, la n. 355 del 2010 (in *Guida al diritto*, 2011, 3, 72, con nota di ORICCHIO) con la quale ha affermato, in relazione all'asserita irragionevolezza della disposizione censurata, che la scelta di non estendere l'azione risarcitoria anche in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, rientra pienamente nella discrezionalità del legislatore.

Per quel che concerne l'asserita violazione dell'art. 2 Cost. la Consulta ha messo in rilievo il fatto che la responsabilità amministrativa presenta una peculiare connotazione, in relazione alle altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento, derivante dalla combinazione di elementi restitutori e di deterrenza. In sostanza il legislatore ha delimitato l'ambito di rilevanza della responsabilità ammettendo la risarcibilità solo in presenza di un fatto che integri un particolare reato.

Per le argomentazioni sopra descritte la Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione.

G.M.

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 287/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 47 del 9 novembre 2011).

Oggetto: Art. 314, c. 2°, del codice penale.

Parametro: Costituzione, art. 27, 1° comma.

Con ordinanza emessa il 4 novembre 2010, il Tribunale di Nola ha sollevato, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non estende la disciplina del peculato d'uso alle ipotesi in cui la mancata restituzione della cosa, oggetto di appropriazione, sia dovuta solo a caso fortuito o forza maggiore, sottoponendola così al più grave regime del peculato.

Ad avviso del remittente nell'ipotesi di utilizzazione attraverso la messa in circolazione non autorizzata, di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo la condotta contestata all'imputato non sarebbe sussumibile nella fattispecie delittuosa dell'art. 334 cod. pen., ma dovrebbe essere invece correttamente ravvisato il reato di peculato d'uso.

Tuttavia nel caso di specie essendo il mezzo nuovamente sottoposto a sequestro si crea una situazione di forza maggiore (ovvero l'imputato non ha più nella disponibilità il bene oggetto del reato) impedendo radicalmente all'agente di far luogo ad una libera restituzione, in tal modo imponendo l'applicazione del delitto di cui all'art. 314, primo comma, cod. pen. nonostante che l'elemento psicologico del reato deponesse in senso diverso. Infatti, essendo nel caso di specie configurabile un peculato, non sarebbe pertanto rilevante la questione, oggetto di un contrasto giurisprudenziale (risolto con la sentenza della Cassazione a Sezioni unite n. 1963 del 2010, in *Cass. pen.*, 2011, 6, 2074) sull'esistenza o meno di un rapporto di specialità tra l'art. 334 cod. pen. (reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro) e l'art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che sanziona come illecito amministrativo la condotta di colui che circola abusivamente con l'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo.

La Corte accoglie l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza formulata dall'avvocatura dello stato, in quanto il giudice a quo avrebbe dovuto verificare se anche rispetto al peculato l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213 del d.lgs. n. 285 del 1992 possa essere considerato speciale, con la conseguenza che solamente questa disposizione dovrebbe trovare applicazione nel caso concreto.

Conseguentemente dichiara manifestamente inammissibile la questione.

G.M.

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 288/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 47 del 9 novembre 2011).

Oggetto: Art. 36 bis, c. 3°, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600, nel testo risultante dall'art. 13 del decreto legislativo 09/07/1997, n. 241, e successive modificazioni.

Parametro: Costituzione, art. 3.

Con ordinanza n. 4362 del 2011, depositata il 23 febbraio 2011, la Corte di cassazione – nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione proposta dall'amministrazione finanziaria avverso la sentenza con la quale il giudice tributario di secondo grado, in accoglimento dell'appello proposto dal contribuente e motivando in base alla mancata comunicazione al sostituto d'imposta dell'esito del controllo, aveva annullato una cartella di pagamento emessa in sede di liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione – ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), «nella parte in cui pone alternativamente l'obbligo di comunicazione [dell'esito della liquidazione] nei confronti del sostituto d'imposta e del sostituto».

In particolare il remittente ritiene che tale disposizione si ponga in contrasto con l'art. 3 perché è «oltremodo irragionevole consentire – una volta affermato l'obbligo di comunicazione preventiva dell'esito del controllo [...] – che la comunicazione stessa e la ricezione della cartella di pagamento riguardino soggetti diversi» e, in particolare, che il sostituto d'imposta, «direttamente interessato a conoscere le ragioni della pretesa creditoria», non venga «posto preventivamente in grado di ovviare a eventuali errori nella liquidazione [...] o di comunicare elementi utili alla corretta valutazione dei dati resi nella dichiarazione».

La Corte anche in questo caso come nell'ordinanza precedente rileva che il giudice a quo non descriva la fattispecie oggetto di giudizio.

Il rimettente non precisa se, nella specie, sia emerso da detti controlli un risultato diverso rispetto a quello indicato dal sostituto d'imposta nella dichiarazione relativa alle ritenute effettuate (situazione, questa, che la legge indica come uno dei presupposti dell'obbligo di inviare la comunicazione) oppure se sia stato riscontrato solo l'omesso versamento di dette ritenute.

Conseguentemente la Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile.

G.M.

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 289/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 47 del 9 novembre 2011).

Oggetto: Art. 72 del codice di procedura penale; art. 150 del codice penale.

Parametro: Costituzione, artt. 3 e 111.

Con ordinanza del 7 dicembre 2010, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce ha sollevato questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 72 del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non esclude l'applicabilità della disciplina ivi dettata nei casi «in cui sia stato accertato che lo stato mentale dell'imputato ne impedisce in modo permanente la cosciente partecipazione al procedimento»;

b) dell'art. 150 del codice penale, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che l'estinzione del reato consegua, oltre che alla morte del reo, «ad uno stato mentale dell'imputato in vita che ne impedisca in modo permanente ed irreversibile la cosciente partecipazione al procedimento».

In particolare per quel che concerne l'art. 72 dubita della costituzionalità in quanto non ne prevede l'applicazione allorché sia stato accertato che lo stato mentale dell'imputato ne impedisce in modo permanente la cosciente partecipazione al procedimento.

Dubita altresì della legittimità costituzionale dell'art. 150 cod. pen., nella parte in cui non prevede che l'estinzione del reato consegua – oltre che alla morte del reo, la quale, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «fa venir meno la prosecuzione del rapporto processuale» – anche «ad uno stato mentale dell'imputato in vita che ne impedisca in modo permanente ed irreversibile la cosciente partecipazione al procedimento», producendo, così, il medesimo effetto di impedire in via definitiva la prosecuzione del rapporto processuale.

La Corte sottolinea come, ove tale questione fosse accolta, non vi sarebbe, infatti, alcuna necessità di incidere, nei sensi auspicati dal rimettente, anche sull'art. 72 cod. proc. pen.

Nella decisione in rassegna la Corte sottolinea come mentre nel caso di morte dell'imputato la cessazione del rapporto processuale deriva dalla natura stessa dell'evento, che implica il venir meno, sul piano fisico, di uno dei soggetti di quel rapporto; nell'ipotesi considerata dal giudice a quo la definitività dell'impedimento alla prosecuzione delle attività processuali si correla, invece, a una prognosi (quella di assenza di prospettive di guarigione o di significativa attenuazione dell'infermità mentale da cui l'imputato risulta affetto). Alla luce di ciò la questione viene, dunque, dichiarata manifestamente infondata.

G.M.

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 290/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 47 del 9 novembre 2011).

Oggetto: Art. 493, c. 3°, del codice di procedura penale.

Parametro: Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma e 111.

Il Tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dell'articolo 493, comma 3, del

codice di procedura penale, «là dove non prevede – in caso di consenso all’acquisizione di tutti gli atti del fascicolo del PM – la diminuzione della pena stabilita dall’art. 442, comma 2, del codice di procedura penale».

La Corte nel caso di specie dichiara la questione manifestamente infondata in ossequio di un consolidato orientamento della propria giurisprudenza secondo cui in tema di conformazione degli istituti processuali il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della irragionevolezza delle scelte compiute (si veda, in tal senso, le sentenze n. 229 del 2010, in *Cass. pen.*, 2010, 11, 3827; n. 50 del 2010, in *Giust. civ.*, 2010, 4, I, 795).

In particolare con l’ordinanza n. 182 del 2001 (in *Giur. cost.*, 2001, 3 e in *Cass. pen.*, 2001, 2972), la Corte ha già affermato non sia riscontrabile una disparità di trattamento tra la disciplina di cui all’art. 493, comma 3, cod. proc. pen. e quella prevista per il giudizio abbreviato, con riferimento all’assenza, nel primo caso, della riduzione di un terzo della pena, trattandosi di due istituti disomogenei e non assimilabili.

Inoltre per la Corte non deriva alcuna “compressione” dell’esercizio del diritto di difesa, dal momento che l’assenza di previsione della riduzione di pena, non impedisce che l’imputato possa esercitare detto diritto con pienezza di garanzie nel corso del dibattimento.

Per queste argomentazioni la Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 493, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione,

G.M.

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza n. 291/2011, (Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 47 del 9 novembre 2011).

Oggetto: Artt. 1 quater; 14 bis, c. 13°, lett. c); 15, c. 3°, lett. d); 16 bis, c. 7°, lett. a); 17 ter, c. 4°, lett. b) e c), della legge della Regione Siciliana 20/03/1951, n. 29.

Parametro: Costituzione, artt. 2, 3 e 51, primo comma.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania – chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, proposta dalla ricorrente nei confronti dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Catania e dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’appello di Palermo, in ragione della dedotta illegittimità della esclusione quale candidata di lista, nella circoscrizione elettorale di Catania, all’elezione dell’Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione, fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, pronunciata «poiché iscritta nelle liste elettorali del Comune di Casale sul Sile (TV), ubicato fuori dal territorio della Regione Sicilia» –, con ordinanza emessa il 2 novembre 2010, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1-quater, 14-bis, comma 13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a), 17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), per contrasto con gli articoli 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione.

Il remittente ritiene che le norme censurate – nella parte in cui «sostanzialmente escludono che cittadini non residenti in Sicilia possano partecipare alle elezioni dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della Regione» – si pongano in contrasto con gli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione.

La Regione siciliana ha preliminarmente eccepito (tra l’altro) l’inammissibilità della sollevata questione per difetto di giurisdizione del t.a.r., giacché le situazioni giuridiche soggettive che vengono in rilievo nel procedimento elettorale preparatorio devono essere sottoposte alla cognizione del giudice ordinario.

La Corte ritiene, nella decisione in esame, l’eccezione fondata, conseguentemente ne dichiara la manifesta inammissibilità.